DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE

Art. 27

Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 21

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
Estremi	Legge 13 maggio 1999, n. 133
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-perequazione-razionalizzazione-e/art-27-disposizioni-in-favore-delle-popolazioni-colpite-da-calamita-pubbliche/versione/21

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it